



## Primo Piano

### Welfare, sanità e conti pubblici

# Pronto soccorso contro la riforma Cartabia: regole inapplicabili

## Giustizia in corsia

Camici bianchi preoccupati per le ultime modifiche alla procedibilità dei reati

**Alessandro Galimberti**

MILANO

Non bastassero i problemi di sovraffollamento e quelli, non meno preoccupanti, di sicurezza e incolumità degli operatori sanitari, nei pronto soccorso irrompono anche i dubbi collegati alla riforma Cartabia. Ad angosciare i camici della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni sono le valutazioni medico legali collegate alla procedibilità d'ufficio (o meno) dei reati contro la persona, regole modificate in profondità dalla riforma del governo Draghi.

A cominciare proprio dall'eliminazione della procedibilità d'ufficio per le lesioni personali con malattia tra 20 e 40 giorni, (le "lievi") e dall'estensione della procedibilità a querela per le lesioni personali stradali gravi o gravissime, che rimangono perseguibili d'ufficio solo se sono ravvisabili le aggravanti specifiche. «Un passaggio delicatissimo - protestano i camici bianchi in un loro documento - per i medici che si troveranno a doversi orientare in un quadro non sempre di facile e immediata interpretazione».

Il caso più controverso, figlio delle nuove norme, è l'obbligo di

segnalazione all'autorità giudiziaria quando il fatto lesivo rilevato in pronto soccorso è commesso contro «persona incapace, per età o per infermità». L'interpretazione della norma, per la sua formulazione, non è univoca nemmeno nell'ambito della scienza giuridica: se da una parte, mutuando il concetto di «incapacità di intendere e di volere» potrebbe far pensare al criterio anagrafico (vittima al di sotto dei 14 anni) dall'altra, giuristi autorevoli suggeriscono che l'incapacità richiamata dal legislatore dovrebbe essere intesa in senso più ampio, includendo tutte le situazioni di concreta condizione di incapacità di querelare, associata sia all'età sia anche a un'eventuale condizione clinica contingente (da qui il concetto di "infermità") a causa della quale si renda opportuna l'obbligatorietà d'ufficio dell'azione penale a tutela della vittima.

Secondo Franco Marozzi, vicepresidente di [Simla](#), i medici «quando sono impegnati nella redazione dei documenti da trasmettere eventualmente all'autorità giudiziaria, non possono certo impegnarsi in fini disquisizioni giuridiche, peraltro non di loro stretta competenza. Quindi, una scarsa chiarezza delle norme in merito rischia di creare una serie di grossi problemi sia a colleghi, sia ai cittadini, sia all'amministrazione della giustizia. Si rischia che fatti che devono essere denunciati non lo siano, o esattamente il contrario, con conseguenze che possono anche essere molto gravi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA